



**CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**  
**REGIONE MARCHE**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

**Oggetto: Conferimento incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale - XII legislatura.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 17 della legge regionale 30 giugno 2003 n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale);

DATO atto, altresì, dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo)

**DECRETA**

1. di conferire a Valerio Pignotti l'incarico di Capo del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, a decorrere dal 1 dicembre 2025 per la durata in carica del Presidente, ai sensi del comma 2 del citato articolo 17 e del comma 4 dell'articolo 13 della legge statutaria 8 marzo 2005 n.1;
2. di dare atto che il rapporto di cui al presente incarico è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato e che l'incarico medesimo cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente, o comunque in ogni tempo per revoca da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale Gianluca Pasqui;
3. di stabilire che l'incarico ha ad oggetto l'attività di portavoce ufficiale del Presidente dell'Assemblea e la cura dei rapporti politico istituzionali del Presidente con gli organi, le strutture e i soggetti interni ed esterni all'amministrazione regionale;
4. di attribuire al Capo di Gabinetto il trattamento economico omnicomprensivo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 17, pari allo stipendio tabellare annuo previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione nella misura minima prevista dal CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali;
5. di definire lo schema di contratto, come da allegato, ai sensi del comma 2 del citato articolo 17 della legge regionale n. 14/2003;
6. di prevedere per il presente incarico una spesa annua pari ad euro 59.738,00, oltre ai relativi oneri riflessi e all'irap, a carico degli stanziamenti del Bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa sui capitoli 101102/04 (compensi), 101102/07 (oneri), 101102/08 (Irap);





## CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE REGIONE MARCHE

7. di demandare al dirigente del Servizio Attività amministrativa gli adempimenti conseguenti, al perfezionarsi del relativo contratto di lavoro;
8. di demandare alla dirigente della Direzione “Risorse umane e strumentali” della Giunta regionale la liquidazione dei compensi e gli adempimenti di propria competenza, conseguenti al presente decreto.

Il Presidente  
(*Gianluca Pasqui*)

Documento informatico firmato digitalmente

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### **Normativa e principali atti di riferimento**

- Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), articolo 13
- Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale), articolo 17 e articolo 20

#### **Motivazione**

L'articolo 13 dello Statuto della Regione Marche disciplina l'elezione e la durata in carica del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente, l'articolo 17 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) prevede che presso la Presidenza del Consiglio regionale può essere istituita un'apposita struttura denominata Gabinetto, composta dal capo di Gabinetto e da un addetto al Gabinetto.

L'incarico di Capo di Gabinetto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è conferito dal Presidente, anche a persone estranee all'amministrazione regionale, con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato, tenendo conto della natura fiduciaria dell'incarico, e cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente. I contenuti del contratto sono definiti con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. Al soggetto incaricato compete un trattamento economico omnicomprensivo non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura minima prevista dal CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali.

In data 27 ottobre 2025 si è aperta la XII legislatura, con l'elezione del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale Gianluca Pasqui e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), il Presidente e l'Ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi, e successivamente alla loro rielezione, fino alla prima riunione del nuovo Ufficio di presidenza. Tale termine finale definisce pertanto la durata massima degli incarichi conferibili.

In attuazione del sopra citato articolo 17, il Presidente del Consiglio regionale con propria nota prot n. 8289 del 24.11.2025 ha disposto il conferimento dell'incarico di Capo della struttura di Gabinetto al dott. Valerio Pignotti, per la durata in carica del Presidente. L'incarico ha ad oggetto l'attività di portavoce ufficiale del Presidente del Consiglio e cura dei rapporti politico-istituzionali del Presidente con gli organi, le strutture ed i soggetti interni ed esterni all'amministrazione regionale. Il compenso è stato stabilito in un trattamento economico omnicomprensivo di euro 59.738,00 annui, al netto dei relativi oneri e dell'Irap, in misura pari allo stipendio tabellare annuo previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione nella misura minima prevista dal CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali.





## CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE REGIONE MARCHE

Tenuto conto della natura fiduciaria dell'incarico prevista dalla legge, si dà atto che il dott. Valerio Pignotti è laureato in Scienze della comunicazione, che il contenuto dell'incarico e lo schema di contratto sono stati definiti dal Presidente e che il trattamento economico corrisponde a quello attribuibile ai sensi e nei limiti del comma 2 dell'articolo 17. Pertanto si procede secondo quanto disposto e si predisponde il presente decreto presidenziale per il conferimento dell'incarico di Capo del Gabinetto del Presidente.

Al decreto seguirà la sottoscrizione di un contratto di lavoro tempo a determinato di natura subordinata di diritto privato, al perfezionarsi del quale saranno assunti gli impegni di spesa a carico dei capitoli del Bilancio del Consiglio regionale n. 101102/04 (compensi), n. 101102/07 (oneri) e n. 101102/8, (Irap), nei quali sono allocati gli stanziamenti a copertura della spesa. Trattandosi di spesa di personale che ha natura obbligatoria, per gli anni successivi al 2025 si rinvia al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2, paragrafo 5.2.

La decorrenza prevista è dal 1 dicembre 2025 per la durata in carica del Presidente, nel rispetto del comma 7 dell'articolo 17 citato.

Il responsabile del procedimento

(Fabio Stronati)

Documento informatico firmato digitalmente

### PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente decreto, e visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il dirigente del Servizio Attività amministrativa

(Fabio Stronati)

Documento informatico firmato digitalmente

### ALLEGATI

- a) SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO PRESSO IL GABINETTO DEL PRESIDENTE





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
REGIONE MARCHE





## CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea legislativa delle Marche

### SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO PRESSO IL GABINETTO DEL PRESIDENTE

Il giorno \_\_\_\_\_, ad Ancona, presso la sede del Consiglio - Assemblea legislativa regionale delle Marche,

TRA

\_\_\_\_\_, che interviene in nome e per conto del Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle Marche (codice fiscale 80006310421), in qualità di Presidente dell'Assemblea legislativa regionale;  
E

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, di seguito denominato dipendente;

RICHIAMATI

- l'articolo 17 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1265 del 16 gennaio 2014 (Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa delle Marche);
- il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di conferimento dell'incarico di Capo del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale;

DATO ATTO

- dell'insussistenza, preventivamente dichiarata da \_\_\_\_\_, di cause di incompatibilità, di interessi finanziari e conflitti di interesse previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del citato Codice di comportamento dei dipendenti;
- della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti, l'instaurando rapporto di lavoro;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 (Oggetto del rapporto)

1. Per le esigenze del Gabinetto del Presidente, è costituito con \_\_\_\_\_, che accetta, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, con sede di lavoro presso il Palazzo delle Marche, Piazza Cavour n. 23, Ancona.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il dipendente assume gli obblighi derivanti dall'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente \_\_\_\_\_, assicurando la cura degli interessi ed il buon fine delle iniziative connesse alle competenze specificatamente assegnate e ne risponde direttamente.
3. Il contratto ha per oggetto i compiti assegnati dalla Presidenza, in particolare l'attività di portavoce ufficiale del Presidente del Consiglio e la cura dei rapporti politico-istituzionali del Presidente con gli organi, le strutture ed i soggetti interni ed esterni all'amministrazione regionale.
4. Il dipendente, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990, è tenuto, venendo a conoscenza di informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, a non divugarle, sia nel corso che alla cessazione dell'incarico, in particolare quando da ciò possa derivare danno per l'ente ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
5. Le parti si danno reciprocamente atto della natura fiduciaria del rapporto oggetto dell'incarico di cui al presente contratto. Tale vincolo fiduciario costituisce il presupposto e la condizione indispensabile sia per il conferimento dell'incarico che per la sua esecuzione e prosecuzione.

#### Articolo 2 (Esclusività, incompatibilità, norme di comportamento, sanzioni)

1. Il Capo di Gabinetto si impegna a svolgere l'attività lavorativa di cui all'articolo 1 a tempo pieno e con impegno esclusivo in favore del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il dipendente dichiara di non svolgere altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità individuate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 376 del 5 settembre 2023 (Approvazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi attribuiti soggetti esterni o conferiti dall'Amministrazione) e sue integrazioni. Si impegna, inoltre, a non assumerne e a non incorrervi per la durata del presente contratto.



## CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea legislativa delle Marche

3. Il dipendente si impegna a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni ed è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa delle Marche di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1265 del 16 gennaio 2014.
4. La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel citato codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, danno luogo anche a responsabilità civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare.
- 5.

### Articolo 3 (Durata del rapporto)

1. Il rapporto di cui all'articolo 1 decorre, ai fini giuridici ed economici, dal \_\_\_\_\_ per la durata in carica del Presidente, e cessa contestualmente alla cessazione del Presidente che lo ha proposto o in ogni momento per revoca da parte del Presidente medesimo.
2. Alle scadenze indicate, il rapporto si interrompe automaticamente, senza obbligo di preavviso.

### Articolo 4 (Orario di lavoro)

1. Fermo l'adempimento dei compiti e degli obblighi di cui all'articolo 1, il dipendente è tenuto ad osservare un orario ordinario di lavoro pari a 36 ore settimanali, articolato di norma e previa intesa con il Presidente su cinque giorni.
2. L'orario di lavoro di cui al comma 1 deve essere funzionale alle esigenze del Presidente. Il dipendente è autorizzato allo svolgimento del lavoro agile dal Presidente, mediante sottoscrizione del relativo accordo.
3. Ai fini dello svolgimento dell'incarico non sono assegnate ore di lavoro straordinario. In considerazione della natura omnicomprensiva del trattamento attribuito, eventuali eccedenze non danno diritto a maggiorazioni economiche.
4. Trova applicazione l'articolo 24 del CCNL 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 14 del CCNL 5 ottobre 2001, nella parte in cui prevede che l'attività lavorativa prestata nel giorno di riposo settimanale, quella prestata in giorno festivo infrasettimanale ed in un giorno feriale non lavorativo dà diritto ad equivalente riposo compensativo.

### Articolo 5 (Dimissioni del dipendente)

1. Il dipendente può rinunciare all'incarico anticipatamente rispetto alla durata contrattuale prevista, fornendo un preavviso di almeno trenta giorni.
2. Le dimissioni devono essere comunicate formalmente al Presidente con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o comunicazione trasmessa tramite il protocollo.
3. L'indennità sostitutiva del preavviso, se ed in quanto dovuta, è determinata in misura pari all'importo della retribuzione spettante per il mancato preavviso.
4. E' facoltà del Presidente chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, senza obbligo di indennizzo da parte del dipendente.

### Articolo 6 (Trattamento economico)

5. Al Capo di Gabinetto \_\_\_\_\_ compete il trattamento economico omnicomprensivo determinato dal Presidente entro il limite stabilito dal comma 2 dell'articolo 17 della L.R. 14/2003, nella misura pari allo stipendio tabellare annuo previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione nella misura minima prevista dal CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, per un totale annuo di euro \_\_\_\_ lordi.
6. Il trattamento economico di cui al comma 1 è in ogni caso comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede di servizio ed è corrisposto in 13 quote mensili.

### Articolo 7 (Documentazione)

Le parti danno come conosciute le disposizioni normative, i provvedimenti amministrativi e le norme contrattuali citate nel presente contratto. I documenti indicati nelle premesse vengono consegnati al dipendente o resi disponibili in formato digitale nella intranet regionale senza formare parte integrante del presente contratto.

### Articolo 8 (Spese)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

### Articolo 9 (Foro competente)



**CONSIGLIO REGIONALE**  
Assemblea legislativa delle Marche

---

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto è competente in via esclusiva il Tribunale di Ancona. Tale competenza non è derogabile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL DIPENDENTE

---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli artt. 3 (Durata), 4 (Orario di lavoro), 6 (Trattamento economico) e 9 (Foro competente).

IL PRESIDENTE

---

IL DIPENDENTE

---